

CISG-online 7258	
Jurisdiction	Switzerland
Tribunal	Tribunale d'appello Ticino (Court of Appeal Canton Ticino)
Date of the decision	28 May 2024
Case no./docket no.	12.2024.29
Case name	<i>Elevators case II</i>

[...]

in fatto e in diritto:

1.

Con tre offerte datate 10 aprile 2020 (doc. E), controfirmate per approvazione dalla società svizzera AP 1, e con un'ulteriore offerta datata 8 luglio 2020 (doc. F), anch'essa pacificamente approvata da quest'ultima, la società italiana I[...] [...] è stata incaricata di fornire tre particolari lift, con le relative metalcostruzioni, destinati alla nuova stazione [...] di [...].

1

Le quattro offerte così accettate, per le quali erano state concordate una resa «*franco fabbrica*» e condizioni di pagamento «*30% alla conferma d'ordine – 70% avviso merce pronta*», prevedevano un prezzo di vendita di EUR 34'500.- per il lift n. 1, di EUR 34'500.- per il lift n. 2, di EUR 32'500.- e di EUR 10'200.- per il lift n. 3 rispettivamente per la variante dello stesso, nonché di EUR 29'440.- per le relative metalcostruzioni.

2

2.

Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 8 febbraio 2021 I[...] [...], alla quale con decisione 11 agosto 2023 è poi subentrata ex art. 83 cpv. 1 CPC la sua cessionaria AO 1, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 53'550.- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2020 su EUR 5'000.-, dall'11 agosto 2020 su EUR 16'610.-, dal 12 agosto 2020 su EUR 29'440.- e dal 7 settembre 2020 su EUR 2'500.-, nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a CHF 57'574.10, dell'opposizione interposta al PE n. [...] dell'UE di Lugano. Essa, ritenendo di aver fornito tutta la merce concordata e che quanto da lei fornito non fosse difettoso, rispettivamente che la controparte le avesse comunque impedito di ovviare alla sua eventuale difettosità, ha chiesto il pagamento del saldo tuttora insoluto e in particolare delle ultime 4 fatture inviate alla controparte (quella del 6 agosto 2020 di EUR 5'000.-, quella dell'11 agosto 2020 di EUR 16'610.-, quella del 12 agosto 2020 di EUR 29'440.- e quella del 7 settembre 2020 di EUR 2'500.-, cfr. doc. H).

3

La convenuta si è opposta alla petizione, eccependo una serie di presunti problemi che a suo dire sarebbero sorti nel corso della relazione contrattuale, tra i quali errori di progettazione, ritardi di consegna, forniture scaglionate anziché in un'unica soluzione, merce mancante e

4

difettosa e non conformità dei lift alle normative vigenti in materia, e ponendo in compensazione una propria pretesa risarcitoria, da lei quantificata in oltre CHF 125'000.-, che si è riservata di far valere anche in separata sede.

3.

5

Esperita l'istruttoria – nel corso della quale con disposizione ordinatoria processuale 11 agosto 2023 sono stati respinti diversi mezzi di prova, segnatamente tutte le audizioni testimoniali, l'interrogatorio / la deposizione delle parti e l'edizione di alcuni documenti – e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 31 gennaio 2024, ha accolto la petizione e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 3'500.-, come pure le spese giudiziarie della procedura di conciliazione di CHF 500.-, a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 4'500.- a titolo di ripetibili.

4.

6

Con appello 6 marzo 2024, avversato dall'attrice con risposta 26 aprile 2024, la convenuta ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; e, in via subordinata, l'annullamento della pronuncia pretorile con rinvio dell'incarto al primo giudice affinché assuma le prove testimoniali e di interrogatorio formale da lei richieste ed emani una nuova decisione dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

5.

7

L'art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di EUR 53'550.-), è pertanto esperibile il rimedio dell'appello, che, essendo stato concretamente inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 5 febbraio 2024, è senz'altro tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

8

Anche la risposta all'appello, inoltrata dall'attrice entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC), avvenuta il 2 aprile 2024, è a sua volta tempestiva.

9

6.

10

Il giudice di prime cure ha ritenuto non sufficientemente provato il fatto, sostenuto dalla convenuta, che nell'ambito del contratto di fornitura dei lift e delle relative metalcostruzioni (doc. E, F) I[...] [...] dovesse occuparsi anche della progettazione e dei disegni degli ascensori e con ciò definire anche i criteri e le caratteristiche dalla merce. Essendo stati respinti tutte le audizioni testimoniali e l'interrogatorio / la deposizione delle parti offerte dalla convenuta, il plico di corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti (doc. 5), l'unica prova assunta sul tema, non poteva in effetti essere ritenuto idoneo, in assenza di una perizia giudiziaria che si

esprimesse sulla natura dei disegni realizzati a quel momento da I[...] [...], a dimostrare l'avvenuta prestazione di opere di progettazione da parte dell'attrice.

Appurato così, in virtù dell'art. 3 cpv. 1 e 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM), che il contratto tra le parti sottostava appunto a quella Convenzione, alla quale le stesse parti si erano del resto appellate nei rispettivi allegati, il primo giudice, visto da una parte che la convenuta, nel corso della causa, non si era confrontata con le singole fatture (doc. H) e non aveva contestato – nemmeno, in modo chiaro, a p. 10 della risposta (le fatture non riportando alcuna voce «pensiline» e l'indicazione «metalcostruzioni» essendo troppo vaga) – l'avvenuta fornitura delle merci ivi elencate, e considerato dall'altra che in base alle condizioni di pagamento pattuite contrattualmente, che di fatto avevano derogato all'art. 58 cpv. 1 CVIM, l'attrice poteva così pretendere il saldo del prezzo della fornitura di EUR 53'550.-, ha pertanto provveduto a esaminare se nondimeno le argomentazioni sollevate in causa dalla convenuta potessero giustificare una riduzione del prezzo giusta l'art. 50 seg. CVIM e il riconoscimento di una pretesa risarcitoria giusta l'art. 74 seg. CVIM, quantificata in oltre CHF 125'000.-, da porre in compensazione al credito dell'attrice.

11

Sulla prima questione, egli ha ritenuto che la convenuta nei suoi allegati di causa non avesse mai quantificato l'asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in esame, né avesse offerto – nei modi e nei tempi previsti dal CPC – un qualsiasi mezzo di prova idoneo a quantificarlo e comprovarlo (cfr. risposta p. 10 e duplica p. 8), atteso in particolare che questo aspetto esulava dall'oggetto della perizia giudiziaria da lei richiesta al fine di accertare gli errori di progettazione a suo dire compiuti da I[...] [...] e i difetti nella fornitura (cfr. risposta p. 15 e duplica p. 11). In tali circostanze non era possibile procedere ad alcuna riduzione del prezzo di vendita.

12

Sul secondo aspetto, ha ritenuto che anche a tale proposito le allegazioni della convenuta, contestate dall'attrice, fossero troppo vaghe per esaminare la sua pretesa. In particolare, essa non aveva precisato l'asserita perdita dovuta ai trasporti aggiuntivi, nulla sapendosi in merito al numero di trasporti, ai chilometri percorsi, ai costi effettivamente sostenuti, e nemmeno aveva offerto mezzi di prova idonei a dimostrare di aver pattuito con I[...] [...] che le componenti dei tre lift dovessero esserle consegnate in un'unica soluzione, un tale accordo non risultando né dai documenti da lei proposti (doc. 6–7) né dalle quattro offerte (doc. E, F), ed essendo stati respinti tutte le audizioni testimoniali e l'interrogatorio / la deposizione delle parti da lei offerti. La convenuta non aveva inoltre fornito indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo, rispetto a quello pattuito con I[...] [...], essendosi limitata a menzionare gli importi a suo dire spesi per l'acquisto del materiale presso terzi e a rinviare a un elenco da lei allestito (doc. 11), che però aveva la validità di una mera allegazione di parte, e alla copia di alcuni bonifici bancari in favore di terzi (doc. 12), che non apparivano riconducibili alle merci elencate nel doc. 11. E, in ogni caso, la convenuta non aveva circostanziato e offerto mezzi di prova idonei a dimostrare che la responsabilità delle suddette mancanze potesse essere imputata all'attrice, essa stessa avendo anzi affermato che i problemi di fornitura sarebbero da ricondurre sia a difetti della merce che ad errori di progettazione (cfr. risposta p. 4), che però – come detto – non rientrava tra i compiti dell'attrice, senza tuttavia aver precisato quali, degli asseriti danni, sarebbero

13

stati riconducibili a difetti della merce e quali ad errori di progettazione. Per queste ragioni non era possibile riconoscere alla convenuta alcun credito risarcitorio da porre in compensazione alla pretesa attorea.

7.

14

La convenuta ha preliminarmente censurato il fatto che nella disposizione ordinatoria processuale 11 agosto 2023 il Pretore abbia respinto tutte le audizioni testimoniali e l'interrogatorio / la deposizione delle parti da lei offerti. Ed ha pertanto chiesto di annullare la pronuncia pretorile e di rinviare l'incanto al primo giudice affinché provveda all'assunzione di quelle prove.

7.1.

15

Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all'art. 53 cpv. 1 CPC, garantisce alle parti, tra l'altro, il diritto alla prova, ossia la facoltà di offrire i mezzi di prova sui fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010 consid. 6). Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento anticipato delle prove. Il giudice può pertanto rifiutare l'assunzione di determinati mezzi di prova se non li ritiene pertinenti con l'oggetto della lite o se quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2).

Nel diritto privato il diritto alla prova è stato espressamente codificato nell'art. 152 cpv. 1 CPC, norma secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Nell'ambito del CPC le offerte dei singoli mezzi di prova devono di regola essere enunciate subito dopo l'allegazione dei fatti che s'intendono così provare, in modo tale che l'offerta di prova si rapporti senza equivoci ai fatti allegati da provare e viceversa (ciò che per altro risulta dal tenore dell'art. 152 cpv. 1 CPC in combinazione con l'art. 221 cpv. 1 lett. e CPC, in cui si parla di «indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti»). Se il tribunale non è di principio tenuto a interpellare le parti per ottenere chiarimenti sui mezzi di prova da assumere, non può tuttavia rifiutarsi di assumere un mezzo di prova se è chiaramente evincibile in relazione a quale fatto allegato quella prova è stata offerta (cfr. DTF 144 III 54 consid. 4.1.3.1; TF 4A_31/2023 dell'11 gennaio 2024 consid. 4.1.3, 4A_191/2023 del 13 febbraio 2024 consid. 4.1.4).

16

Di principio, il diritto di essere sentito ha natura formale e una sua violazione comporta la nullità della decisione viziata, a prescindere dalle conseguenze concrete che ha comportato. Un'eccezione al principio della nullità delle decisioni formalmente viziate è tuttavia ammessa non solo quando la violazione del diritto di essere sentito non è particolarmente grave e l'autorità di ricorso ha la medesima cognizione di quella inferiore, ma anche quando manca l'interesse giuridico all'annullamento della decisione impugnata, segnatamente quando la violazione non ha avuto alcuna influenza sulla procedura e l'annullamento non avrebbe alcun senso, si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto e condurrebbe unicamente a prolungare la procedura (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_126/2018 del 14 settembre 2018 consid. 5, 4A_630/2018 del 17 giugno 2019 consid. 7.1).

17

7.2.

18

La convenuta, preso atto che il Pretore aveva respinto tutte le audizioni testimoniali da lei offerte ritenendo che essa nei suoi allegati preliminari non avesse indicato i nominativi e gli indirizzi dei testi, ha obiettato di aver in realtà regolarmente indicato i loro nominativi nell'ultima pagina della duplica, aggiungendo che l'indicazione degli indirizzi, a suo dire fornita all'udienza di prime arringhe del 12 novembre 2021, non era invece necessaria.

Ora, è senz'altro vero che la convenuta aveva indicato i nominativi dei testi alla fine dell'ultima pagina della duplica (p. 11). È però altrettanto vero che nel caso di specie l'offerta di quei mezzi di prova, così com'era stata formulata, non era conforme alle esigenze del CPC. Il fatto che la convenuta, nella sua duplica, abbia genericamente offerto, alla fine della premessa sui fatti, alla fine di ognuno dei sei punti della parte *«in fatto»* e alla fine di ognuno dei sette punti della parte *«in diritto»*, le *«prove: ... testimonianze ...»* non è in effetti sufficiente, mancando il nominativo dei testimoni (cfr. DTF 144 III 54 consid. 4.1.3.1). Ma nemmeno il fatto che essa, alla fine della duplica, dopo le richieste di giudizio, abbia aggiunto che *«si chiede l'assunzione dei seguenti ulteriori mezzi di prova: ... chiamata a testimoniare dei signori [...] (ispettore TÜV che ha steso il rapporto agli atti), i signori [...], [...], [...], [...], [...] (tutti tecnici montatori anche metalcostruzioni che hanno lavorato per la convenuta al cantiere di causa), dell'ing. [...] (esperto impianti ascensori che ha verificato i vizi esistenti e redatto il report 19.11.2020, doc. 9), con riserva di indicare i nominativi in occasione dell'udienza di prime arringhe»*, è tale da migliorare la sua posizione, non risultando che l'offerta di quei testimoni fosse stata enunciata subito dopo l'allegazione dei fatti che s'intendevano così provare, in modo tale che l'offerta di prova si rapportasse senza equivoci ai fatti allegati da provare e viceversa, o che fosse comunque chiaramente evincibile in relazione a quale fatto allegato quella prova era stata offerta. Contrariamente a quanto sostenuto nell'appello (p. 7), non è oltretutto stato spiegato, e comunque non risulta, in quale modo e da quali circostanze si poteva dedurre che quei testimoni, sia pure offerti con l'indicazione *«del loro ruolo avuto nella vicenda»*, avrebbero potuto *«fornire informazioni su tutti gli aspetti sollevati negli scritti difensivi: dall'esistenza di una attività di progettazione in capo all'attrice ai disagi arrecati dai ritardi ed errori di quest'ultima; dalle irregolarità riscontrate sui tre ascensori alle spese affrontate per riparare i difetti riscontrati»* (cfr. pure Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2^a ed., n. 51 ad art. 221 CPC; Killias, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 221 CPC; Pahud, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, n. 17 ad art. 221 CPC; Willisegger, Basler Kommentar, 3^a ed., n. 32 ad art. 221 CPC, secondo cui un'offerta di mezzi di prova complessiva, formulata con riguardo a tutti i fatti di causa, non è ammissibile).

19

E comunque nemmeno è vero che l'indicazione degli indirizzi dei testimoni, che a detta della convenuta era stata fornita solo in occasione dell'udienza di prime arringhe, e con ciò tardivamente (art. 229 e contrario CPC), non sarebbe stata necessaria (cfr. Leuenberger, op. cit., n. 56a ad art. 221 CPC; Pahud, op. cit., ibidem; Willisegger, op. cit., ibidem).

20

7.3.

21

La convenuta, preso atto che il Pretore aveva respinto l'interrogatorio / la deposizione delle parti da lei offerti ritenendo che gli stessi non apparissero necessari per le ragioni poi dettagliate nella decisione finale, e meglio per il fatto che quanto eventualmente dichiarato

dalle parti non avrebbe in ogni caso trovato conferma in ulteriori risultanze istruttorie, ha obiettato che il fatto che quelle prove, in assenza di ulteriori conferme istruttorie, non sarebbero state sufficienti a dimostrare i fatti rilevanti, non bastava però per escluderne l'assunzione.

L'assunto della convenuta è effettivamente conforme alla giurisprudenza, che considera l'interrogatorio / la deposizione delle parti un vero e proprio mezzo di prova e soprattutto ha avuto modo di stabilire che la loro assunzione non può essere disattesa, adducendo quale unica motivazione che quelle prove, in assenza di ulteriori conferme istruttorie, disporrebbero solo di una valenza probatoria limitata (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2, TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2).

22

7.4.

23

Nel caso di specie la mancata assunzione dell'interrogatorio / della deposizione delle parti, che come detto si è dimostrata essere contraria al diritto, non è tuttavia tale da imporre l'annullamento della decisione pretorile e il rinvio dell'incanto al primo giudice affinché provveda alla loro assunzione.

Come si vedrà nei consid. 8–13, la mancata assunzione di quella prova non ha in effetti avuto alcuna influenza sull'esito della lite, per cui l'annullamento della pronuncia pretorile non avrebbe alcun senso, si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto e condurrebbe unicamente a prolungare la procedura.

24

8.

25

La convenuta ha censurato l'assunto pretorile, secondo cui non sarebbe stato provato che nell'ambito del contratto di fornitura dei lift e delle relative metalcostruzioni (doc. E, F) I[...] [...] dovesse occuparsi anche della progettazione e dei disegni degli ascensori e con ciò definire anche i criteri e le caratteristiche della merce. Essa ha in particolare sostenuto che nell'occasione «*la fornitura ha ad oggetto ascensori da costruire e non prodotti preconfezionati: mentre nel secondo caso non vi è progettazione in chi vende, nel primo caso vi è un'attività accessoria di progettazione, segnatamente di definizione delle caratteristiche tecniche e di design dell'ascensore affinché possa essere installato nell'ambito del cantiere*» (appello p. 12).

Senonché, per quanto è qui d'interesse, essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha minimamente censurato la conclusione che il giudice di prime cure ne aveva tratto, quella secondo cui il contratto tra le parti sottostava alla CVIM, alla quale le stesse parti si erano del resto appellate nei rispettivi allegati. Ed anzi, a ben vedere, ha a più riprese confermato la correttezza di quella conclusione: da una parte ha in effetti ammesso che l'attività di progettazione che a suo dire sarebbe pure stata svolta dall'attrice era solo «*accessoria*» (appello p. 12), il che in base all'art. 3 cpv. 2 CVIM (secondo cui sono esclusi dal campo di applicazione della CVIM i contratti nei quali la porzione «*preponderante*» dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o di altri servizi) non ostava all'applicazione di quella Convenzione; dall'altra essa stessa ha fondato le sue obiezioni e contropretese proprio sulla CVIM (cfr. appello p. 8 e 10).

26

9.

27

La convenuta, a fronte dell'assunto pretorile, secondo cui essa, nel corso della causa, non si sarebbe confrontata con le singole fatture (doc. H) e non avrebbe contestato – nemmeno, in modo chiaro, a p. 10 della risposta (le fatture non riportando alcuna voce «pensiline» e l'indicazione «metalcostruzioni» essendo troppo vaga) – l'avvenuta fornitura delle merci ivi elencate per cui la controparte poteva di principio pretendere il saldo del prezzo della fornitura di EUR 53'550.-, si è in questa sede limitata a sostenere che *«ciò non corrisponde al vero»* e che essa *«aveva corrisposto tutta una serie di acconti, ma ha trattenuto quello che era il valore del materiale non consegnato o difettoso»*, che *«non doveva certo «confrontarsi con le singole fatture» (che di per sé non sono mai state contestate)»*, che *«aveva eccome quantificato l'asserito minor valore, in modo più dettagliato in sede di memoria scritta conclusiva (cfr. p. 7)»* (appello p. 8), laddove in particolare, precisando *«quanto già esposto in occasione della risposta e poi della duplica»*, i materiali non consegnati erano stati indicati essere di CHF 3'300.- per le «pensiline» e di CHF 9'003.- per le «metalcostruzioni» (ritenuto per altro, si aggiunga qui, che in quel punto del memoriale conclusivo non era però stato indicato in quali passaggi della risposta e della duplica si sarebbe già parlato dei materiali non consegnati e del loro ammontare), e che il giudice aveva *«errato nell'escludere le contestazioni della convenuta in merito alla parte di fornitura non eseguita»*, e ciò siccome *«le voci «pensiline» fanno riferimento agli schermi in vetro che sono oggetto delle fatture annesse (cfr. doc. H) e le voci «metalcostruzioni» fanno riferimento a materiale necessario per gli ascensori, anche questo descritto nelle fatture annesse (cfr. doc. H) e che certamente non potevano essere indicate nelle fatture, che invece indicavano solo l'oggetto del contratto inteso in senso di macro elementi»* (appello p. 9).

Senonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l'assunto del Pretore, che le aveva rimproverato di non essersi confrontata in causa con le singole fatture (doc. H) e di non aver contestato in causa – nemmeno, in modo chiaro, a p. 10 della risposta (con riferimento alle «pensiline» e alle «metalcostruzioni») – l'avvenuta fornitura delle merci ivi elencate. Essa non ha in effetti indicato in quali passaggi della risposta e della duplica (i passaggi del memoriale conclusivo non essendo invece rilevanti, siccome la contestazione dei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229 e contrario CPC) avrebbe invece esposto una tale contestazione (cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2). E, con riferimento alla sua allegazione a p. 10 della risposta, considerata dal giudice di prime cure una contestazione non chiara siccome le fatture non riporterebbero alcuna voce «pensiline» e l'indicazione «metalcostruzioni» sarebbe stata troppo vaga, non ha spiegato, e comunque non risulta, per quale motivo la di lei asserita e presunta erroneità della motivazione fornita nell'occasione dal primo giudice farebbe sì che la sua contestazione della fornitura delle merci dovesse invece essere considerata chiara. Si aggiunga, sempre per quanto riguarda la motivazione addotta dal Pretore, che in ogni caso la convenuta non ha illustrato le ragioni per cui l'indicazione «metalcostruzioni» fornita nella risposta non sarebbe stata troppo vaga.

28

10.

29

La convenuta, a fronte dell'assunto pretorile, secondo cui essa nei suoi allegati di causa non avrebbe mai quantificato l'asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in esame

per cui una riduzione del prezzo di vendita era esclusa, si è in questa sede limitata a sostenere che «ciò non corrisponde al vero» e che essa «aveva contestato in toto il valore della fornitura oggetto di causa, e questo sia nella risposta che nella replica [recte: duplica] che ancora nelle memorie scritte conclusive», aggiungendo, a tale proposito, che «va rammentato che le richieste dell'attrice si riferiscono a una parte minima della fornitura, che è stata ben più ampia e per un valore complessivo di EUR 133'440.- (cfr. doc. I di parte attrice)», che essa «aveva corrisposto tutta una serie di acconti, ma ha trattenuto quello che era il valore del materiale non consegnato o difettoso», che «aveva eccome quantificato l'asserito minor valore, in modo più dettagliato in sede di memoria scritta conclusiva (cfr. p. 7)» (appello p. 8), laddove in particolare, precisando «quanto già esposto in occasione della risposta e poi della duplica», il minor valore era stato indicato essere di CHF 45'831.- (ritenuto per altro, si aggiunga qui, che in quel punto del memoriale conclusivo non era però stato indicato in quali passaggi della risposta e della duplica si sarebbe già parlato di una riduzione del prezzo e soprattutto della sua entità) e che «la posizione della convenuta è stata sempre, coerentemente, quella di escludere ogni valore a merci che sono state in parte non consegnate e in parte consegnate ma di alcun valore» (appello p. 9).

Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l'assunto del Pretore, che le aveva rimproverato di essere venuta meno al suo obbligo di quantificare in causa l'asserito minor valore delle merci oggetto delle fatture in parola. Essa, pur avendo sostenuto di aver provveduto ad esporre una tale quantificazione «sia nella risposta che nella replica [recte: duplica]», non ha in effetti indicato in quali passaggi di quegli allegati (non bastando un rinvio generico agli stessi [cfr. TF 5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6, 4A_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.2; Il CCA 13 ottobre 2021 inc. n. 12.2021.21] e non essendo invece rilevanti i passaggi del memoriale conclusionale, siccome l'allegazione di quei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229 e contrario CPC) lo avrebbe poi fatto (cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).

11.

La convenuta, a fronte dell'assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropretesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per esaminarla ed essa in particolare non avrebbe precisato l'asserita perdita dovuta ai trasporti aggiuntivi, nulla sapendosi in merito al numero di trasporti, ai chilometri percorsi, ai costi effettivamente sostenuti, si è in questa sede limitata a sostenere che essa «era solo tenuta a dimostrare di aver affrontato le spese per trasporti aggiuntivi e non certo ad elencare il numero di trasporti e i chilometri percorsi», che «agli atti vi sono tutte le fatture pagate da AP 1 ... e sono tutte riferibili al cantiere oggetto della vertenza» e che «né I[...] [...] ha mai contestato che la convenuta abbia affrontato tali spese, affermando solamente che a suo dire erano a suo carico in quanto la vendita è avvenuta franco fabbrica (cfr. p. 6 e 7 della duplica [recte: replica])» (appello p. 10).

Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente né con l'assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropretesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare, né con l'assunto pretorile secondo cui essa non avrebbe in particolare precisato l'asserita perdita dovuta ai trasporti aggiuntivi, il primo giudice

potendo anzi pretendere legittimamente di essere informato, magari non sul numero dei trasporti e sui chilometri percorsi, ma almeno sui costi effettivamente sostenuti. Essa non ha in effetti indicato in quali passaggi della risposta e della duplica avrebbe invece fornito allegazioni precise e concrete in merito a questa contropotesa risarcitoria, rispettivamente avrebbe fornito precisazioni sull'asserita perdita dovuta (cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2), di cui per altro in questa sede nemmeno è conosciuto l'effettivo ammontare.

Visto che le carenze allegatorie della convenuta in merito alla sua contropotesa risarcitoria accertate nella decisione non sono così state sufficientemente censurate, la convenuta non può prevalersi né del fatto che, a suo dire, *«I[...] [...] ha mai contestato che la convenuta abbia affrontato tali spese»*, né del fatto che comunque, sempre a suo dire, *«agli atti vi sono tutte le fatture pagate da AP 1 ... e sono tutte riferibili al cantiere oggetto della vertenza»*.

33

12.

La convenuta, a fronte dell'assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropotesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare ed essa in particolare non avrebbe fornito indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo rispetto a quello pattuito con I[...] [...], si è in questa sede limitata a sostenere che nell'occasione il Pretore aveva commesso un errore e che *«l'errore sta nel fatto che in questo punto si discute di risarcimento del danno e non di riduzione di valore. In altri termini, l'odierna appellante aveva l'onere di dimostrare le spese che ha dovuto affrontare per riparare i vizi di fornitura e gli errori di progettazione (...). Ciò che la convenuta ha fatto: sul punto, si rimanda all'elenco dettagliato presente al n. 31 della memoria scritta conclusiva della convenuta»* (appello p. 11), laddove il danno da risarcire era stato indicato essere di CHF 85'054.-.

34

Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente né con l'assunto pretorile secondo cui le sue allegazioni in merito alla sua contropotesa risarcitoria sarebbero state troppo vaghe per poterla esaminare, né con l'assunto pretorile secondo cui essa non avrebbe in particolare fornito indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo rispetto a quello pattuito con I[...] [...]. Essa non ha in effetti indicato in quali passaggi della risposta e della duplica (i passaggi del memoriale conclusionale non essendo invece rilevanti, siccome l'allegazione di quei fatti deve di regola avvenire negli allegati preliminari, cfr. art. 229 e *contrario* CPC) avrebbe fornito allegazioni precise e concrete in merito a questa contropotesa risarcitoria, rispettivamente avrebbe fornito indicazioni utili per calcolare la differenza di prezzo del materiale mancante e del materiale sostitutivo rispetto a quello pattuito con I[...] [...] (cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).

35

Visto che le carenze allegatorie della convenuta in merito alla sua contropotesa risarcitoria accertate nella decisione non sono così state sufficientemente censurate, la convenuta non può prevalersi del fatto che, a suo dire, il buon fondamento della contropotesa sarebbe stato dimostrato dalle prove agli atti.

36

13.

37

La convenuta, a fronte dell'assunto pretorile – che a ben vedere costituisce una motivazione abbondanziale sul giudizio in merito alla sua contropreteza risarcitoria (già esaminata in precedenza ai consid. 11 e 12) – secondo cui essa non avrebbe circostanziato che la responsabilità delle suddette mancanze potesse essere imputata all'attrice, si è in questa sede limitata a sostenere che *«l'affermazione è sorprendente, laddove esiste una perizia giudiziaria»*, di cui ha poi riassunto le risultanze, *«che afferma l'esatto contrario»* (appello p. 11) e soprattutto una perizia di un certificatore esterno (doc. 9).

Sennonché, esprimendosi in tal modo, la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con l'assunto pretorile secondo cui essa nemmeno avrebbe circostanziato che la responsabilità delle suddette mancanze potesse essere imputata all'attrice. Essa non ha in effetti indicato in quali passaggi dei suoi memoriali avrebbe invece circostanziato quei fatti (cfr. TF 4A_294/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 2.2).

38

14.

39

Ne discende che l'appello della convenuta dev'essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di EUR 53'550.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

40

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar

41

decide:

- I. L'appello 6 marzo 2024 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
- II. Le spese processuali di complessivi CHF 4'000.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte CHF 3'000.- a titolo di ripetibili.
- III. Notificazione: [...]